Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 aprile 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento, annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 18 *aprile* 1951
registrato alla Corte dei conti il 4 *dicembre* 1951
registro Presidenza n. 56, *foglio n.* 247.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BOCCONI Bruno di Dante e di Marossa Anita, da Mezzani Inferiore (Parma), classe 1921, caporal maggiore di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta partigiana, già più volte distintosi per capacità di comandante e per coraggioso comportamento, alla testa di pochi uomini guadava arditamente l'Enza sotto violento fuoco nemico. Portatosi al ridosso delle difese di Ciano d'Enza, chiesti rinforzi ma insofferente dell'attesa, si slanciava da solo con leggendaria audacia nelle vie del paese raggiungendo la piazza. In piedi allo scoperto, intimava la resa al nemico. Fatto segno a colpi di fuoco rispondeva senza curar di coprirsi. Colpito alla fronte si abbatteva esanime, ma l'audacia del suo gesto contribuiva molto ad animare i partigiani che conquistavano di slancio il paese infliggendo gravi perdite ai tedeschi. — Ciano d'Enza (Reggio Emilia), 10 aprile 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BICHI Leone di Angelo e fu Leoni Zelia, da Arezzo, classe 1916, tenente di artiglieria (c), partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione distinguendosi per coraggiosa e redditizia attività. Sorpreso al ritorno da una missione da un intero reparto nemico, in situazione disperata e senza via di uscita, alla resa preferiva l'onore del combattimento che affrontava armato solo di pistola. Sparata sino l'ultima cartuccia cadeva da prode, esempio di fierezza e di onore. — Avise (Val d'Aosta), 30 luglio 1944.

CAFIERO Luigi di Enrico e di Caddeo Assunta, da Cagliari, classe 1922, allievo ufficiale A.A., partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente valoroso, catturato dal nemico, respinse lusinghe e minacce dirette a fargli rinnegare la propria fede. Condannato, dopo sevizie, alla fucilazione, mosse verso il plotone di esecuzione incitando i compagni a fiero contegno. — Caselle Torinese, 31 gennaio 1945.

CARTELLI Giovanni fu Dionigi e di Ottonelli Maddalena, da Torino, classe 1910, partigiano combattente (*alla memoria*). Valoroso combattente della lotta partigiana, già ripetutamente distintosi in ardite azioni di guerra, immolava la vita per trattenere il nemico e consentire il fortunato esito di una manovra dei suoi. — La Morra (Cuneo), 23 luglio 1944.

MINUTO Paolo di Giuseppe e di Sauleo Lorenza, da Reggio Calabria, classe 1920, sottotenente di artiglieria (c), partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione distinguendosi per coraggiosa e redditizia attività. Sorpreso al ritorno da una missione da un intero reparto nemico, in situazione disperata e senza via di uscita, alla resa preferiva l'onore del combattimento che affrontava armato di sola pistola. Sparata sino l'ultima cartuccia cadeva da prode, esempio di fierezza e di onore. — Avise (Val d'Aosta), 30 luglio 1944.

RICAPITO Pasquale fu Ruggero e fu Tamma Maria, da Bari, classe 1904, partigiano combattente. — Patriota di sicura fede, deciso ad adoperarsi con tutte le sue forze per la liberazione della Patria, attraversava con grave rischio le linee di combattimento per prender contatto con le legittime autorità. Capo di una missione radio sbarcava nottetempo da

sottomarino alleato alle foci del Po e per lunghi mesi rendeva segnalati e preziosi servizi al Comando generale del C.V.L., organizzando campi di lancio e spostandosi frequentemente dall'Appennino tosco-emiliano e dalla pianura alle Alpi. perseguitato dalle S.S. e duramente colpito negli affetti familiari e nei beni, non desisteva dalla lotta. Nelle giornate della liberazione aveva occasione di fornir bella prova di coraggio e decisione in combattimento. — Italia occupata, settembre 1943-aprile 1945.

TONANI Amedeo di Remo e di Compiani Maria, da Cremona, classe 1923, allievo ufficiale di fanteria (c), partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano già provato in numerosi combattimenti e brillantemente distintosi per capacità di animatore e di comandante, per decisione e per coraggio, in grave situazione di combattimento, visto cadere il suo comandante, si slanciava per trarlo in salvo. Ferito gravemente persisteva più volte nel tentativo sino a che si abbatteva esausto, spengendosi poche ore dopo. Esempio di coraggio e di generoso cameratismo. — Favello-Valle Susa, 27 marzo 1945.

TROMBINI Sanzio di Ernesto e di Rapela Enrico, da Mesola (Ferrara), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano, già ripetutamente distintosi per slancio e per coraggio, ferito gravemente durante una azione di pattuglia da pallottole esplosive, rifiutava ogni soccorso. Per quanto prostrato per la perdita di sangue continuava a combattere sino a che, nuovamente colpito, moriva sul campo da prode soldato. — Monte Soglio (Torino), 8 settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

DE BERNARDI Pierino di Francesco Jonga Maria, da Rivamonte (Belluno), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della lotta per la liberazione in numerose circostanze fornì belle prove di decisione e di coraggio. Nell'espletamento di una ardita missione, volontariamente assunta, venne riconosciuto e barbaramente trucidato. — Pinerolo, 19 gennaio 1945.

FERRUA Alessandro di Alessandro e di Sabadiglia Adele, da Ceva (Cuneo), classe 1916, partigiano combattente. — Valoroso combattente della lotta partigiana, già segnalato per slancio e per coraggio, si distingueva particolarmente nel recuperare di iniziativa una motocarrozzetta carica di munizioni rimasta oltre le linee nemiche. Abbattuti due avversari, si impossessava del mezzo che riportava al reparto attraverso zona intensamente battuta dal fuoco nemico. — Alba (Cuneo), 2 novembre 1944.

ZANUTTINI Eugenio di Primo, da Udine, classe 1905, maggiore di cavalleria in s.p.e. partigiano combattente. — Dopo l'armistizio si dedicava con fedeltà ed ardimento alla lotta contro l'invasore organizzando formazioni partigiane da posti di responsabilità e di comando. Arrestato e tormentosamente interrogato nulla rivelava. Riuscito ad evadere riprendeva prontamente il suo posto di combattimento distinguendosi in numerosi fatti d'arme per capacità di comandante e personale valore. — Zona di Siena, novembre 1943-luglio 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

CORBELLI Domenico di Giuseppe e fu Priori Maria, da Grosseto, classe 1909, sergente maggiore del genio, partigiano combattente. — Combattente della lotta di liberazione, già segnalato per redditizia attività di organizzatore e per capacità di comandante, ferito in combattimento rimaneva sul posto sino ad azione ultimata. — Montorgiali (Grosseto), 15 luglio 1944.

MOTTA Renato di Giovan Battista e di Vagge Ida, da Genova, classe 1925, partigiano combattente. — Partigiano combattente già segnalato per dedizione alla Causa si distingueva particolarmente attaccando di sorpresa una squadra nemica, adibita all'impianto di una linea telefonica, riuscendo a porre in fuga l'avversario e catturando prigionieri, armi e materiale. — Bargagli (Genova), 26 giugno 1944.

TACCHELLA Luigi di Giovanni e di Baghino Rosa, da Genova, classe 1912, capitano di artiglieria in s.p.e., partigiano combattente. — Nella lotta per la libertà combattuta dopo l'armistizio nella città di Torino, si distinse per capacità di organizzatore e di informatore, fornendo ripetute e belle prove di decisione e di coraggio. — Torino, settembre 1943, aprile 1945.

(829)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1951, n. 1786.

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo di assistente ordinario presso la cattedra di radiologia nell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art 1.

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dalla data del presente decreto, l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 5 ottobre 1951, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di radiologia dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli stabiliti nel decreto Ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 27, e successive modificazioni, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo deve intendersi senz'altro soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1951

EINAUDI

VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 4. — FRASCA

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo di assistente ordinario riservato alla cattedra di radiologia della Università degli studi di Bologna.

L'anno millenovecentocinquantuno (1951) oggi 5 (cinque) ottobre alle ore 12 in Bologna in una sala del Rettorato dell'Università degli studi, via Zamboni, 33;

Davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio del fu Filippo, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualità di direttore amministrativo ff. dell'Università di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e dei contratti in forma pubblica in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del R.G.U.

approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948 registrato a pag. 445, vol. V della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:

Palmieri prof. Gian Giuseppe, nato e domiciliato a Bologna;

Ricci avv. Giovanni nato e domiciliato a Bologna, si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice fu Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di Magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna e quindi quale legale rappresentante della medesima, debitamente e tempestivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università nell'adunanza del 19 maggio 1951 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Gheduzzi comm. Angelo fu Cesare, nato a Imola e domiciliato a Bologna il quale interviene al presente atto nella sua veste e qualità di presidente del Centro bolognese per la cura e lo studio del cancro, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione del Centro stesso con deliberazioni in data 2 luglio 1951 e 27 settembre 1951 rese esecutive nelle forme di legge e che per estratto autentico si allegano al presente atto sotto le lettere *B* e *C;* tutti di piena capacità giuridica e della cui identità io sottoscritto ufficiale rogante sono certo;

PREMESSO

che il Centro bolognese per la cura e lo studio del cancro è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

che il Consiglio dei professori della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento nei limiti della rispettiva competenza le proposte circa l'istituzione mediante convenzione di un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di radiologia;

tutto ciò premesso dai convenuti su costituiti signori nelle rispettive rappresentanze, in esecuzione della volontà personale e della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Bologna, in aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, sarà istituito ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di radiologia.

Art. 2.

Il Centro bolognese per la cura e lo studio del cancro assume l'obbligazione di finanziare il posto di assistente ordinario di cui all'art. 1 della presente convenzione e a tal fine si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Bologna, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma corrispondente all'importo degli emolumenti tutti dovuti all'assistente che sarà nominato a coprire il posto medesimo, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dell'assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 3.

L'Università degli studi di Bologna in esecuzione della deliberazione suindicata si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato stesso all'assistente ordinario che sarà nominato a coprire il posto di cui all'art. 1 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio dell'assistente medesimo, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente stesso.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 (dieci) a far tempo dalla data di nomina del primo assistente che andrà a coprire il posto di ruolo istituito con la presente convenzione, tacitamente rinnovabile di decennio in decennio salvo disdetta da darsi da una delle parti contraenti un anno libero prima della scadenza di ogni decennio.

Art. 5.

Qualora in qualsiasi momento vengano meno i contributi previsti nella presente convenzione, il posto di assistente ordinario di cui trattasi, dovrà intendersi, senz'altro soppresso con ogni conseguenza di legge per il titolare del posto stesso.

Art. 6.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Università di Bologna, sarà registrata in esenzione di tasse di bollo e di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

L'atto consta di due fogli scritti su cinque pagine intere e 19 righe della sesta pagina da persona di mia fiducia.

Angelo Gheduzzi Felice Battaglia
Gian Giuseppe Palmieri Giovanni Ricci, teste
dott. Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante.

Bologna, lì 12 ottobre 1951

L'ufficiale rogante
SEBASTIANO MAZZARACCHIO

LEGGE 13 marzo 1952, n. 182.

Ratifica del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-1950 del 7 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Protocole additionnel n. 2 portant amendement à l'Accord de paiements et de compensations entre les Pays européens pour 1949-1950, du 7 septembre 1949.

Les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Islande, de l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et le Commandant de la Zone Anglo-Américaine du Territoire Libre de Trieste;

Signataires ou assurant la représentation de signataires de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les Pays Européens pour 1949-1950 (appelé ci-dessous l'« Accord »), signé le 7 septembre 1949, et du Protocole d'Application Provisoire de l'Accord, signé le même jour, lequel dispose, dans son paragraphe 1, que l'Accord est appliqué à titre provisoire comme s'il avait produit ses effets à compter du 1er juillet 1949;

Convenus de signer un Protocole Additionnel portant certains amendements aux Articles 20, 27, 28 et 34 de l'Accord;

Désirant donner effet immédiat à certaines dispositions dudit Protocole Additionnel;

Considérant la Recommandation en date du 21 avril 1950, par laquelle le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique a approuvé le texte dudit Protocole Additionnel, et l'à recommandé à la signature des Membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le paragraphe *b* de l'article 20 de l'Accord est modifié comme suit:

« *b*) Les demandes prévues à l'Article 18 ci-dessus et correspondant aux droits de tirage multilatéraux établis en faveur de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, ou de tout autre débiteur désigné par l'Organisation aux fins du présent Article, lorsqu'elles sont adressées à la Belgique, sont faites dans les conditions fixées par des Accords signés entre la Belgique et ces pays débiteurs:

1) soit conformément à la Décision du Conseil en date du 2 juillet 1949, relative au Système de Paiements Intra-Européens;

2) soit conformément à une Décision du Conseil par laquelle les droits de tirage multilatéraux d'un tel pays débiteur sont révisés ».

Article 2

Le paragraphe *a*) de l'Article 27 de l'Accord est modifié comme suit:

« *a*) Si un débiteur, soit en vertu d'un accord de paiements, soit parce qu'il ne dispose pas d'un solde créditeur dans ses relations avec un créditeur, a fait à ce dernier un paiement en or ou en devises exigible à partir du 1er juillet 1949, du fait qu'à l'époque du paiement les droits de tirage établis en sa faveur ne pouvaient être utilisés par l'Agent en raison des dispositions du paragraphe *a*) de l'Article 18, l'Agent, sur la demande du débiteur, prendra les mesures nécessaires pour permettre l'affectation de ces droits de tirage au rachat de tout ou partie des montants d'or ou de devises payés dans ces conditions, sous réserve que les dispositions du paragraphe *a*) de l'article 18 ne fassent plus obstacle à l'utilisation des droits de tirage ».

Article 3

L'article 28 de l'Accord est modifié comme suit:

« Les montants nouveaux de droits de tirage établis en faveur d'un débiteur, à la suite d'une révision effectuée en vertu de l'Article 34 ci-dessus, peuvent être affectés, en totalité ou en partie, au rachat de l'or ou des devises payés par le débiteur à une autre Partie Contractante dans les conditions prévues à l'Article 27 ci-dessus parce qu'à l'époque du paiement de déficit encouru par le débiteur vis-à-vis de ladite Partie Contractante n'avait pu être couvert du fait que des droits de tirage n'avaient pas encore été établis en faveur de ce débiteur ou que les droits de tirage établis avaient été utilisés en totalité ».

Article 4

L'art. 34 de l'Accord est modifié comme suit:

« *a*) L'Organisation peut décider de la révision à effectuer dans les montants de droits de tirage et des recommandations à présenter à cet effet à l'Administration de Coopération Economique des Etats-Unis.

b) Il ne sera procédé à une révision des montants de droits de tirage bilatéraux que dans les conditions prévues à l'Annexe *D*.

c) Une révision des montants de droits de tirage multilatéraux ne pourra être effectuée par l'Organisation qu'à la demande du débiteur en faveur duquel ils ont été ou pourront être établis et au plus tard le 31 mai 1950. Le montant de droits de tirage multilatéraux peut être révisé dans le sens d'une augmentation ou d'une diminution. La révision des montants de droits de tirage multilatéraux peut comporter l'établissement de nouveaux droits de tirage multilatéraux ou l'annulation de droits de tirage multilatéraux existants ».

Article 5

1. Les articles 1 à 4 du présent Protocole Additionnel font partie intégrante de l'Accord.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, le présent Protocole Additionnel entrera en vigueur dès l'entrée en vigueur de l'Accord.

3. Le présent Protocole Additionnel demeurera en vigueur jusqu'à l'achèvement des opérations relatives au mois de juin 1950.

Article 6

Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus, les Signataires du présent Protocole Additionnel appliqueront les dispositions des articles 1 à 4 dudit Protocole qui prendront effet immédiatement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leur signature au bas du présent Protocole Additionnel.

Fait à Paris, le 22 avril 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération

Economique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Signataires du présent Protocole Additionnel.

Pour l'Allemagne:
WERNER DANKWORT

Pour l'Autriche:
HERBERT PRACK

Pour la Belgique:
Comte HADELIN DE MEEUS D'ARGENTEUIL

Pour le Danemark:
EYVIND BARTELS

Pour la France:
HERVÉ ALPHAND

Pour la Grèce:
ALEXANDRE VERDELIS

Pour l'Irlande:
C. C. CREMIN

Pour l'Islande:
KRISTJAN ALBERTSON

Pour l'Italie:
ATTILIO CATTANI

Pour le Luxembourg:
NICOLAS HOMMEL

Pour la Norvège:
ARNE SKAU

Pour les Pays-Bas:
Baron S. J. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN

Pour le Portugal:
RUY T. GUERRA

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
JOHN E. COULSON

Pour la Suède:
ad referendum
STEN LINDH

Pour la Suisse:
GÉRARD BAUER

Pour la Turquie:
MEHMET ALI TINEY

Pour la Zone anglo-americaine du Territoire libre de Trieste:
HENRY S. BARLERIN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 19 marzo 1952, n. 183.

Autorizzazione di spesa per l'impianto e l'esercizio di un laboratorio sperimentale funiviario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 147.000.000 per la costruzione, a cura del Ministero dei trasporti, di un laboratorio di esperienze per funi metalliche impiegate nei pubblici servizi di trasporto a funi; per l'acquisto dell'area sulla quale dovrà sorgere il laboratorio; per l'acquisto di macchinari e strumenti relativi, e per l'esercizio del laboratorio.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di L. 50.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 e L. 47.000.000 nell'esercizio 1953-54.

Art. 3.

Alla spesa di L. 50.000.000 relativa all'anno finanziario 1951-52 sarà fatto fronte con lo stanziamento già iscritto al capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 19 marzo 1952, n. 184.

Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà al Parlamento, entro sei mesi dalla data di questa legge, un piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica.

Art. 2.

Oggetto del piano è il problema della sistematica regolazione delle acque, sia ai fini della loro più razionale utilizzazione, sia a quelli della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi di acqua. Saranno indicati nel piano le opere da eseguirsi, lo stato dei progetti già formulati o in corso di esecuzione, l'approssimativo costo delle opere e le concrete possibilità di graduare nel tempo le fasi di esecuzione.

Art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà ogni anno — contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — una relazione stampata, che dia

conto dei progressi compiuti nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 19 marzo 1952, n. 185.

Concessione di un concorso straordinario dello Stato nella spesa per il raddoppio del binario del tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana in concessione all'industria privata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordata alla Società strade ferrate secondarie meridionali una sovvenzione di L. 630 milioni a titolo di concorso straordinario dello Stato sulla spesa per la costruzione della variante al raddoppio di binario sul tronco Barra-Torre del Greco della ferrovia Circumvesuviana, giusta il progetto 9 giugno 1948 ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 20 novembre 1948, n. 2559.

Art. 2.

Le modalità per la liquidazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, e per il pagamento della sovvenzione di cui al precedente art. 1 verranno stabilite nell'atto da stipulare con la Società strade ferrate secondarie meridionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli: 16 del decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150; 1, comma secondo, del decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, e 189 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione, senza alcuna altra sovvenzione governativa, del raddoppio del binario sull'intero tronco Barra-Torre del Greco-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana e delle altre opere di potenziamento e sistemazione della ferrovia predetta e della ferrovia Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, giusta i progetti approvati con decreto del Ministro per i trasporti 24 giugno 1947, n. 2139.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con le normali dotazioni del capitolo concernente le sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata, capitolo compreso nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per L. 35 milioni nell'esercizio finanziario 1951-52, per L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1952-53, per L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 e per L. 195 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 22 marzo 1952, n. 186.

Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione all'Amministrazione provinciale di Vicenza di un concorso, sino all'importo massimo di 600 milioni, per il completamento della costruzione in sede propria del tratto Vicenza-Noventa della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, esclusa la stazione di Vicenza ed il tronco Campo Marzio-Porta Monte, in base al progetto di massima, in data 27 agosto 1949 presentata dalla concessionaria Società tramvie vicentine, ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 3021 in data 21 ottobre 1949 ed ai progetti esecutivi da concordarsi con la Società medesima e da approvarsi dal Ministero dei trasporti sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sarà in definitiva accordata con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere fatto a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa che sarà ritenuta ammissibile in sede di approvazione dei progetti esecutivi ed in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Art. 3.

La sede, le opere e gli impianti del tronco di cui all'art. 1 sono acquisiti in proprietà dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Società concessionaria per tutta la rimanente durata della concessione.

I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Società tramvie vicentine, in

dipendenza di quanto stabilito con la presente legge, saranno regolati da apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La spesa di cui all'art. 1 della presente legge farà carico sul fondo di L. 3.200.000.000 stanziato nello stato di previsione del Ministero dei trasporti nell'esercizio finanziario 1948-49 in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 508.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 22 marzo 1952, n. 187.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — ALDISIO — CAMPILLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 188.

Autorizzazione alla emissione di un francobollo celebrativo della 1ª Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo celebrativo della 1ª Mostra l'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della 1ª Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità e il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 1° giugno 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caserta per il triennio 1948-50;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto Consiglio provinciale di sanità;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caserta, sino al 31 dicembre 1953, i signori:

Magliulo dott. Alfonso, medico chirurgo;

Veccia prof. dott. Pasquale, medico chirurgo;

Visco prof. dott. Francesco, pediatra;

Quartulli avv. Antonio, esperto in materia amministrativa;

Pitaro prof. Stanislao, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952
Registro Presidenza n. 60, foglio n. 97. — FERRARI

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1951

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio dell'isola di Capri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1947, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze del 17 e 24 febbraio 1948 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio dell'isola di Capri per i suoi particolari caratteri di bellezze naturali;

Considerato che l'elenco degli immobili facenti parte di detto territorio è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge di tutela delle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo dei comuni di Capri e di Anacapri, come dalle unite dichiarazioni dei Comuni medesimi;

Viste le opposizioni presentate dai signori Vuotto Roberto, Berthe Ivonne vedova Vismara e Palomba Rubina fu Gioacchino;

Decreta:

L'intero territorio dei comuni di Capri e di Anacapri ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale,* insieme agli elenchi della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli che a suo tempo furono pubblicati per il prescritto periodo di tre mesi nell'albo dei Comuni interessati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, entro un mese della data della sua pubblicazione, ai comuni di Capri e Anacapri.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio dei Comuni suddetti ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 marzo 1951

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BERTINELLI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBRONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale della 3ª seduta

L'anno 1948, il giorno 17 febbraio, alle ore 11, in una sala della Soprintendenza ai monumenti, nel Palazzo reale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Napoli.

(*Omissis*).

La Commissione dopo ponderato esame, in pieno accordo col sindaco di Capri, delibera di proporre al Ministero il rinnovo del vincolo nella sua totalità nei modi prescritti dalla legge, considerato l'eccezionale interesse pubblico che ciascuna parte dell'isola di Capri presenta sia dal punto di vista del carattere ambientale, sia dal punto di vista delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale della 4ª seduta

L'anno 1948, il giorno 24 febbraio, alle ore 11 a. m., in una sala della Soprintendenza ai monumenti nel Palazzo reale di Napoli, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Napoli.

(*Omissis*).

Il prof. Rosi informa il sindaco della necessità di provvedere al rinnovo del vincolo imposto sull'isola di Capri in base alle vigenti norme e spiega che non si tratta di una nuova imposizione ma di una formalità prescritta dalla nuova legge.

(*Omissis*).

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1951.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1948, con il quale il dott. Ignazio Bruno, magistrato della Corte dei conti, fu nominato membro del Collegio sindacale del l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la nota n. 4302/9 del 10 ottobre 1951, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha ora designato, quale rappresentante della Corte stessa in seno al Collegio sindacale predetto, il 1° referendario dottor Michele La Micela, in sostituzione del dott. Ignazio Bruno;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Michele La Micela, primo referendario della Corte dei conti, è nominato membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in sostituzione del dott. Ignazio Bruno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 151. — LA MICELA

(1512)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1951.
Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i Servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 29 giugno 1951, n. 582, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno della Repubblica con effetto dal 1° agosto 1951;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1951, registro n. 214 Ufficio riscontro poste, foglio n. 58, col quale sono state apportate modifiche ad alcune voci delle tariffe postali internazionali;

Ritenuta la necessità di porre in vendita nuovi valori postali, rispondenti alla mutata situazione tariffaria;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti nuove carte valori postali:

a) francobollo espresso da L. 50;

b) marca per il recapito autorizzato da L. 20;

c) cartolina postale semplice da L. 10;

d) cartolina postale semplice da L. 20 e con risposta pagata da L. 20 + 20;

e) cartolina postale semplice da L. 35 e con risposta pagata da L. 35 + 35;

f) biglietto postale da L. 23 + 2;

g) biglietti postali aerei da L. 60 + 5 e da L. 120;

h) segnatasse da L. 100 e da L. 500.

Art. 2.

Con separato decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche delle carte valori postali di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1951

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 5, foglio n. 278. — MANZELLA

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1952.
Trasferimento del comune di Barzago dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Merate a quella dei corrispondenti uffici di Oggiono.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Merate al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Barzago un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alle sede di Oggiono;

Decreta:

Il comune di Barzago viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Merate a quella dei corrispondenti uffici di Oggiono.

Roma, addì 2 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1952
Registro Finanze n. 7, foglio n. 29. — LESEN

(1499)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1952.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano n. 00154-N.A./p.c. in data 17 gennaio 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Del Genovese Massimo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dalla amministrazione interessata, con il dott. Bollati Oreste dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Del Genovese Massimo è sostituito con il dott. Bollati Oreste, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1952.
Modificazione statutaria dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1948;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, vengono modificate come appresso:

Art. 4 lett. *c*): da n. 1200 quote nominative indivisibili di L. 500 mila ciascuna conferite dagli istituti partecipanti.

Art. 9 primo comma: Nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di L. 500 mila di capitale sottoscritto, fino a 40 quote.

Art. 10 primo comma: L'assemblea ordinaria è convocata, entro il 30 aprile, dal presidente, per provvedere:

Art. 10 lett. *b*): alla nomina del vice presidente e degli altri membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di sua competenza;

Art. 11. quarto comma: l'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Art. 12 Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di undici membri.

Il presidente e tre consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il vice presidente e gli altri otto consiglieri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti e scelti fra gli amministratori e i dirigenti degli istituti partecipanti.

La decadenza degli amministratori dell'Istituto federale dalla carica rivestita presso le Casse di risparmio partecipanti, comporta anche la decadenza dalla carica dell'Istituto federale.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e così anche i consiglieri di amministrazione. Tutti sono rieleggibili.

Assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo, l'ispettore agrario compartimentale.

Art. 14 - primo comma: Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Art. 22 - Il Collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti sono nominati dal Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, gli altri dall'assemblea dei partecipanti.

I sindaci svolgono le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Essi hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale di credito e debbono essere comunicati i relativi avvisi di convocazione.

Art. 24: L'esercizio dell'Istituto si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta accompagnato dalla relazione del direttore generale all'assemblea delle Casse di risparmio partecipanti, da convocarsi entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e la relativa approvazione.

Art. 25: Gli utili netti dell'Istituto sono assegnati come segue:

1) 3/10 ad incremento del fondo di riserva ordinario;

2) i residui 7/10:

a) alle Casse di risparmio partecipanti, come dividendo per le quote di partecipazione;

b) alla costituzione di riserve speciali;

c) alla formazione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per contributi, sussidi, incoraggiamenti ed iniziative dirette a favorire il progresso agricolo o per gli scopi di propaganda in favore dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1585)

DECRETO PREFETTIZIO 26 marzo 1952.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Donada.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1951, con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Donada e il consigliere di prefettura dott. Giorgio Scordamaglia è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione di detto Comune;

Considerato che col 5 marzo 1952 è venuto a scadere il periodo trimestrale previsto dalla legge per la gestione straordinaria e dovrebbe pertanto procedersi alla elezione del nuovo Consiglio;

Considerato che persiste la situazione che ha provocato il provvedimento di scioglimento per cui si ritiene necessario prorogare il predetto termine di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogata di mesi tre a partire dal 5 marzo 1952 l'amministrazione straordinaria commissariale del comune di Donada.

Rovigo, addì 26 marzo 1952

Il prefetto: MONDIO

(1501)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 14 marzo 1952, n. 128, concernente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 22 marzo 1952, a pag. 1147, numero d'ordine 183, colonna note, ove è detto: «... usufruire della patente *dell*'anno.» si deve leggere: «... usufruire della patente *nell*'anno.».

A pag. 1149, art. 3, penultimo alinea della prima colonna, il n. *131* deve correggersi in n. *121*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Avviso di rettifica

Nel decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 19 dicembre 1951, relativo al controllo di Stato sulla streptomicina, pubblicato a pagina 1177 della *Gazzetta Ufficiale* in data 25 marzo 1952, n. 72, nel titolo del decreto medesimo e nell'art. 1, seconda riga, in luogo di: «.... idrostreptomicina...» leggasi: «.... diidrostreptomicina... »; inoltre all'art. 6, riga ottava, in luogo di: «.... penicillina.... » leggasi: «.... streptomicina.... ».

(1600)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'U.R.S.S. concluso a Mosca l'11 dicembre 1948.

Addì 28 marzo 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 24 luglio 1951, n. 1637, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di commercio e navigazione fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste concluso a Mosca l'11 dicembre 1948.

(1552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione di atto di transazione stipulato fra l'E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) di Pacetto Torinese e il Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1952, registro n. 6, foglio n. 245, è stato approvato l'atto di transazione, in sede amministrativa, stipulato tra l'E.C.A. di Pacetto Torinese e il Ministero della pubblica istruzione il 31 maggio 1949, relativamente alla controversia giudiziaria riguardante la eredità del prof. Giuseppe Gonella fu Camillo, deceduto in Torino il 29 dicembre 1934.

(1550)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro quinquennale 5 % 1950, n. 214, di L. 59.000 di capitale nominale, intestato ad Arlotta Maria Raffaella fu Enrico moglie di Florio Carlo Alberto, domiciliata a Scilla (Reggio Calabria), vincolato per dote, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1541)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Varese

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2163, del 28 marzo 1952, l'ing. Arturo Roveda, a decorrere dal giorno 8 maggio 1952 viene nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Varese, in sostituzione dell'ing. Andrea Pedoja, il cui incarico verrà a scadere per maturato quadriennio il 7 maggio 1952.

(1519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	635,50
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	637 —
» Milano	624,90	638,25
» Napoli	624,90	628 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	637,50
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,91	633 —

Media dei titoli del 5 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67 —
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	71,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,95
Id. 5 % 1936	91 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,325

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . » 637,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1 749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12 50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 82

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	638,25
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	637 —
» Milano	624,93	637,50
» Napoli	624,90	628 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	639 —
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,91	637,95

Media dei titoli del 7 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,025
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	72 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,975
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,325

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,92
1 dollaro canadese . . . . » 638,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1 749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 124,90	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca G. Ravà & C., società in accomandita per azioni, avente sede in Firenze, in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 22 marzo 1952 dal Comitato di sorveglianza della Banca G. Ravà & C. in liquidazione coatta, con sede in Firenze, il dott. Luigi Lenzi fu Adolfo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1559)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 31 dicembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 30 aprile 1951, n. 1068, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina è costituita come appresso:

Presidente:
Vecchi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Longo dott. Antonino, medico provinciale;
Rasile dott. Nicola, specializzato in ostetricia e ginecologia;
Pannullo dott. Vincenzo, specializzato in ostetricia e ginecologia;
Lina Giubellini, ostetrica condotta.

Segretario:
De Simone dott. Anacreonte.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1435)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 31 dicembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 30 aprile 1951, n. 1068, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina è costituita come appresso:

Presidente:
Vecchi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Longo dott. Antonino, medico provinciale;
Ficacci prof. dott. Luigi, docente in patologia medica;
Sartini dott. Umberto, primario chirurgo dell'ospedale del Dono Svizzero di Formia;
Liguori dott. Silvio, medico condotto.

Segretario:
De Simone dott. Anacreonte.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Formia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1436)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Bra.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 50 e 58 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto il bando del Prefetto di Cuneo in data 19 novembre 1951, n. 36600, con il quale è stato indetto il concorso interno per titoli fra le ostetriche condotte del comune di Bra per il conferimento della condotta ostetrica risultante dalla unificazione delle due condotte comunali;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli fra le ostetriche condotte del comune di Bra è costituita come appresso:

Presidente:
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:
Lombardi dott. Michele, medico provinciale;
Manfroni dott. Alessandro, specialista in ostetricia e ginecologia;
Marchisio dott. Vincenzo, specialista in ostetricia e ginecologia;
Margherita Quaglia, ostetrica condotta.

Segretario:
Di Franco dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice avrà la sua sede in Cuneo e inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, che sarà effettuata sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica che nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1485)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige in data 31 dicembre 1951, n. 28503, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento è costituita come appresso:

Presidente

Cigola dott. Arturo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lovino dott. Mario, medico provinciale;
Morelli dott. Luigi, specialista in ostetricia;
Torri dott. Aurelio, specialista in ostetricia;
De Mozzi Degasperi Emma, ostetrica condotta.

Segretario:

Paladino dott. Dante.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1486)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico addetto al civico servizio d'igiene e sanità vacanti nel comune di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 60 e 8 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 7 dicembre 1949, n. 46601, col quale è indetto pubblico concorso a undici posti di medico addetto al civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico addetto al civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino è costituita come appresso:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, vice prefetto.

Componenti:

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Negro prof. dott. Giorgetto, direttore incaricato dell'Istituto d'igiene e microbiologia dell'Università di Torino;
Battistini prof. dott. Stefano, docente di patologia medica;
Cerruti prof. dott. Carlo, ufficiale sanitario, medico capo del comune di Torino.

Segretario

Trotta dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1952

L'Alto Commissario MIGLIORI

(1487)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di agente nel ruolo del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a sessanta posti di agente, nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 2 e 3 maggio alle ore 9,30.

(1602)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 22311 in data 28 novembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento delle sedi mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;

Considerato che per effetto di rinuncia di alcuni concorrenti si è resa disponibile la sede medica consorziale di Villanova d'Albenga-Garlenda-Arnasco;

Viste le sedi elencate in ordine preferenziale dal dott. Corrado Giuseppe;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Corrado Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Villanova-Garlenda-Arnasco.

Savona, addì 15 marzo 1952

Il Prefetto

(1368)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. De Masi Cosimo, designato per la 3ª condotta di Gallipoli, ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 17 marzo 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. De Masi Cosimo, è dichiarato vincitore della 3ª condotta di Gallipoli il dott. Gatto Sebastiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 20 marzo 1952

Il prefetto MIGLIORE

(1453)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 41958 in data 16 gennaio 1952, relativo all'assegnazione di numero otto sedi ai vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946;

Ritenuto che, in seguito alla rinuncia del dott. Tarantino Giovanni, si è resa vacante la sede di Riesi;

Ritenuto che il dott. Maida Carmelo, successivo graduato, appositamente interpellato, ha dichiarato di accettare tale sede;

Viste le disposizioni di cui al regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Maida Carmelo fu Alessandro viene assegnata la condotta veterinaria del comune di Riesi.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta nonchè a quello dei Comuni per i quali fu esperito il concorso descritto in epigrafe.

Caltanissetta, addì 25 marzo 1952

Il prefetto LO MONACO

(1507)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 15852 e n. 15853 in data 22 settembre 1951, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio n. 1055 del 25 luglio 1949, ed all'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che la condotta medica di Villanova di Bagnacavallo si è resa vacante per rinuncia da parte del canditato vincitore e che occorre provvedere alla sua assegnazione, ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del citato regolamento;

Decreta:

Al dott. Miano Vittorio, candidato compreso nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica di Villanova di Bagnacavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 20 marzo 1952

Il prefetto: CIGLIESE

(1423)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 5310 in data 28 febbraio 1952, con cui si dichiarano i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949;

Viste le note di rinunzia dei sanitari nominati titolari delle condotte rispettivamente nei comuni di Lesignano Bagni e Tizzano;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Gallani Abdon: Lesignano Bagni;
Bocchi Angiolino: Tizzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 26 marzo 1952

Il Prefetto

(1490)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 34905, div. 3/1 del 1° dicembre 1951, con il quale veniva fatta la dichiarazione delle candidate vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1949;

Visto che l'ostetrica signorina Zucchi Neve, vincitrice della condotta ostetrica di Sassinoro ha rinunziato al posto e che la signorina Tedesco Rosa, seconda graduata, interpellata, ha dichiarato del pari di rinunziare alla condotta;

Vista che la signorina Raimondo Antonietta, terza graduata per la sede di Sassinoro, interpellata, ha dichiarato di essere disposta ad accettare la nomina alla condotta di Sassinoro;

Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 34905, div. 3/I del 1° dicembre 1951 la signorina Raimondo Antonietta è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Sassinoro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 21 marzo 1952

p. *Il prefetto*: DE LUCA

(1508)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.